



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

Art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014 - Ricognizione società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica di Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Si
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Si
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Si
4. PALLOTTI Ettore - Presidente	Si
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Si
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	No
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore	Si
8. MURARO Angela - Consigliere	Si
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Si
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Si
11. SOLA Silvio - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge n° 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), mutuando le indicazioni contenute nel cosiddetto "Piano Cottarelli" dell'agosto 2014 che auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000,, ha introdotto significativi obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali;

- L'articolo 1 della Legge 190/2014, al comma 611 prescrive in particolare che: *"al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:*

- *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

- *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

- *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

- *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

- Il successivo comma 612 articola gli adempimenti: *"il Sindaco e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".*

Preso atto della deliberazione G.C. n. 25 del 31.03.2015, avente ad oggetto: "Ricognizione società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai fini della verifica della possibilità di avvio del processo di razionalizzazione di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014";

Fatte proprie le premesse contenute nella deliberazione suddetta, ed in particolare:

Ritenuto che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, l'individuazione delle "società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", debba essere effettuata, sulla base di quanto previsto dal diritto societario ed anche alla luce dei regolamenti relativi alla gestione delle partecipazioni societarie adottati da numerosi enti pubblici (si veda, ad esempio, il regolamento del Comune di Rimini), secondo le seguenti definizioni:

- Società partecipate: le società partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune;
- Società partecipata direttamente: società di cui il Comune è socio diretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al relativo capitale sociale;
- Società partecipata indirettamente di primo livello: società di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società (intermedia), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale;
- Società partecipata indirettamente di secondo o ulteriore livello: società di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società (intermedia), che a sua volta è socia di un'altra ulteriore società (partecipata indiretta di primo livello), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale
- Partecipazione societaria: partecipazione al capitale di una società, rappresentata da azioni (per le s.p.a. e le s.a.p.a.) o da quote (per le s.r.l.);

Rilevato pertanto, alla luce di tali definizioni, che il Comune di La Loggia:

- possiede partecipazioni societarie dirette in SMAT S.P.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie, per un valore nominale di euro 244.386,00, pari allo 0,07073% del capitale sociale;
- possiede partecipazioni societarie indirette nelle società di capitali partecipate da SMAT S.P.A., di cui alla rappresentazione grafica allegata al presente atto, con le seguenti quote:

Partecipate SMAT	Quota di partecipazione diretta da parte di SMAT	Quota di partecipazione indiretta Comune di LA Loggia
Risorse Idriche SPA	91,62%	0,0648028260%
AIDA Ambiente SRL	51,00%	0,0360723000%
SCA SRL	51,00%	0,0360723000%
Sviluppo Idrico SPA	50,00%	0,0353650000%
Gruppo SAP	30,85%	0,0218202050%
S.I.I. SPA – Vercelli	19,99%	0,0141389270%
Nord Ovest Servizi SPA	10,00%	0,0070730000%
Mondo Acqua SPA	4,92%	0,0034799160%
Environment Park SPA	3,38%	0,0023906740%

Evidenziato che la partecipazione indiretta nelle società di cui alla tabella precedente è del tutto trascurabile, essendo compresa tra un decimillesimo e sei decimillesimi, per quanto riguarda le società comprese nell'area di consolidamento SMAT, e tra due centomillesimi ed un decimillesimo per le altre;

Preso atto del parere della Corte dei Conti – Sezione regionale Veneto SRCVEN/205/2015/PAR circa "l'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute - contemplato dall'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - alle



partecipazioni ai "consorzi di servizi" tra enti locali ex art. 31 D.Lgs. 267/2000", e ciò "con particolare riguardo al fatto che l'art. 35, comma 8, della L. 448/2001 ha previsto la trasformazione di siffatti consorzi in società di capitali". Inoltre "se, nel Piano di razionalizzazione previsto dalla norma in esame, dovranno essere contemplate, oltre che le partecipazioni (dirette) ai consorzi di servizi, anche le partecipazioni a società di capitali indirettamente possedute dal Comune per il tramite della partecipazione ai predetti consorzi".

Preso atto in particolare che nel suddetto parere si sostiene che la prescritta verifica di compatibilità non debba essere effettuata con riferimento alla partecipazione nei consorzi di servizi, a meno stante la distinzione tra enti e società, e stante il fatto che essi non paiono identificabili con la figura del consorzio di imprese di cui all'art. 2602 del codice civile, mentre debba essere effettuata con riferimento alle partecipazioni societarie eventualmente detenute dai Consorzi medesimi di cui gli enti destinatari della norma facciano parte;

Ritenuto di discostarsi dalla suddetta interpretazione, per quanto riguarda inclusione nell'ambito applicativo della norma in oggetto delle partecipazioni societarie eventualmente detenute dai consorzi, in quanto il presupposto di una partecipazione societaria indiretta, secondo le definizioni di cui sopra, è la detenzione diretta di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società (intermedia), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale. Tale presupposto è mancante in quanto il soggetto intermedio, detentore delle partecipazioni societarie, non è una società e pertanto l'ente Comune non vi possiede partecipazioni societarie (=quote di capitale), almeno fino all'attuazione delle prevista trasformazione dei consorzi di servizi in società di capitali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona in merito riferendo sulle partecipazioni dirette e indirette del Comune di la Loggia nella Società SMAT S.P.A.; fa presente altresì che non sono state inserite le società partecipate dal COVAR 14 in quanto consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla L.R. n. 24/2002 e costituito ai sensi del D.lgs n. 267/2000 per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e ratificare, secondo quanto disposto ai punti successivi, la deliberazione G.C. n. 25 del 31.03.2015, avente ad oggetto: "Ricognizione società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai fini della verifica della possibilità di avvio del processo di razionalizzazione di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014".
- 2) Di dare atto che le partecipazioni azionarie direttamente possedute dall'ente sono unicamente quelle possedute in SMAT S.P.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie, per un valore nominale di euro 244.386,00, pari allo 0,07073% del capitale sociale.

- 3) Di dare atto che l'ente possiede altresì partecipazioni azionarie indirette, in misura trascurabile in quanto nell'ordine di decimillesimi, nelle società partecipate da SMAT S.P.A., come illustrato in premessa, come da rappresentazione grafica Allegato n. 1) al presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la partecipazione alla Società SMAT SPA è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto necessaria per garantire l'erogazione del servizio idrico integrato sul territorio comunale.
- 5) Di dare atto che l'ente non possiede partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, eliminabili mediante messa in liquidazione o cessione.
- 6) Di dare atto che l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, da eliminare anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.
- 7) Di dare atto che l'ente non detiene partecipazioni in società di servizi pubblici locali di rilevanza economica aggregabili.
- 8) Di dare atto che la SMAT SPA sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile di esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.
- 9) Di dare atto che i dati societari da cui si evince la solidità economico – finanziaria – patrimoniale della SMAT SPA sono sintetizzati, con riferimento agli ultimi tre esercizi chiusi (triennio 2011- 2013) nella nota SMAT Allegato n. 2) al presente provvedimento.
- 10) Di dare atto pertanto che non vi sono i presupposti oggettivi per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, per mancanza di partecipazioni non indispensabili da razionalizzare, aggregare od eliminare.

PZ/tm

CC-2015-00015.DOC

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: PALLOTTI Ettore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 275 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal - 6 MAG. 2015.

La Loggia, li - 6 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li - 6 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267


IL SEGRETARIO COMUNALE

17 MAG. 2015



IL GRUPPO SMAT

al 31 12 2014



- Società comprese nell'area di consolidamento *
- Società non comprese nell'area di consolidamento

* Metodologia di consolidamento

- (1) Consolidamento integrale
- (2) Valutazione partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto

ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COM.LE N. 15 DEL 29/4/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina RAVINZLF



Via Pec

SMAT PROT. 16966
DEL 19 MAR. 2015Ai Sindaci dei
Comuni Soci

AD/LEG/DPF/ASG

Oggetto: adempimenti Legge 190/2014, art. 1 commi 611 e 612.

Con riferimento all'art. 1 comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale, si rammenta che la Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

La legge 5 gennaio 1994 numero 36 (cosiddetta legge Galli) e la successiva legge regionale 20 gennaio 1997 numero 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali.

Alla luce della normativa sopra richiamata la legge numero 190/2014 art. 1 comma 615 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Pertanto l'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte dell'Ente Locale alla Società SMAT è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Si evidenzia inoltre che in linea con il processo di razionalizzazione delle società, così come richiamato al comma 611 dell'art. 1 della legge numero 190/14, SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.

In relazione all'art. 1 comma 612 della legge 190/14 che richiama la predisposizione da parte dell'Ente Locale di un "Piano operativo", si precisa che i dati utili societari di natura economico-finanziaria nonché i dati relativi all'Organo di amministrazione e all'Organo di controllo della Società, di volta in volta aggiornati, sono disponibili sul sito istituzionale agli indirizzi: http://www.smatorino.it/area_istituzionale_1, <http://www.smatorino.it/trasparenza> ed altresì rintracciabili nell'Area Riservata Soci come da nostre comunicazioni via Pec Prot. n. P/AD/DPF/ASG-65192 del 17 settembre 2014 e Prot. n. P/AD/DPF/ASG-54059 del 25 luglio 2014.


Per vostra comodità si provvede ad allegare alla presente uno specifico prospetto contenente i dati societari relativi agli anni 2011 – 2012 – 2013 che possono risultare utili per la predisposizione del "Piano Operativo", così come richiesto da diversi Enti Locali.

Si precisa che le partecipazioni detenute direttamente di controllo e di minoranza da SMAT S.p.A. risultano elencate sul sito istituzionale:
http://www.smatorino.it/documenti/area_istituzionale/societa_gruppo_smat.pdf.

Relativamente all'andamento societario si sottolinea che la SMAT sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

L'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2014 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 ha tenuto conto nella ripartizione dell'utile d'esercizio di quanto approvato dalla maggioranza dei Consigli Comunali e riportata nella Convenzione ex art. 30 TUEL che anche per gli anni successivi prevede una ripartizione minima dell'80% a riserva speciale a favore dell'Azienda a sostegno del suo Piano economico-finanziario e una quota massima del 20% a favore dei Soci.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo ROMANO


Allegato prospetto

Allegato

SMAT S.p.A. costituita il 17/02/2000
 Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)
 Numero di dirigenti: 9
 Numero di dipendenti: 848 al 31/12/2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale Passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467